

Il Giudice dell' esecuzione, dott. Alessandro Di Giacomo, a scioglimento della riserva assunta in data 8.11.2016 sull' istanza di parte debitrice volta ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 205/2014;

ritenuta la non manifesta infondatezza della prospettazione di parte opponente circa l' effettiva applicazione di interessi corrispettivi ad un tasso superiore a quello concordato, in forza del quale i debitori hanno versato alla banca somme non dovute e di ammontare tale da superare l' importo del capitale di cui alle rate scadute e non pagate, così da rendere illegittima la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto e la pretesa del creditore procedente di ottenere la restituzione dell' intero capitale erogato;

ritenuta altresì la non manifesta infondatezza della prospettazione di parte opponente circa la natura usuraria degli interessi di mora pretesi dalla banca;

ritenuto che tali assunti della debitrice trovino riscontro, sia pure nei limiti della sommaria valutazione esperibile in questa sede, nella c.t.p. in atti e nei relativi conteggi, non contestati specificamente, secondo cui il TAE applicato è pari al 6,22% in luogo di quello del 6,05% pubblicizzato (pag. 5 e 7 della c.t.p.), i debitori hanno già corrisposto a titolo d' interessi la somma di €. 41.400,89 (pag. 14 della ctp), a fronte del mancato pagamento della minor somma di €. 19.521,45 per rate arretrate, come da atto di precetto, ed hanno subito l' applicazione di un tasso d' interesse moratorio superiore al tasso soglia di usura (pag. 12 c.t.p.);

ritenuto dunque che l' ulteriore prosecuzione della procedura, con la conseguente vendita dei beni pignorati, cagionerebbe un grave pregiudizio ai debitori, cosicchè sussistono fondati motivi per disporre la sospensione dell' esecuzione;

P.Q.M.

sospende l' esecuzione immobiliare n. 205 del 2014 sino alla definizione del giudizio di merito;
fissa alla parte opponente il termine perentorio di gg. 30 dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l' introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini di cui all' art. 616 c.p.c.;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tempio Pausania, 8.11.2016

Il Giudice dell' esecuzione

TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA
CANCELLERIA
8.11.16

